

*Sezione II. — Critica delle varie teorie
sulla figura giuridica della Corporazione dei piloti.*

264. - *Il Corpo non è società civile* (1478). — Anche volendo prescindere dalla dimostrazione, del resto superflua per la sua stessa evidenza, dell'assoluta inconciliabilità delle norme che regolano il pilotaggio con quelle che disciplinano l'origine e la fine delle società civili (1479), tutta l'infondatezza della tesi, sostenuta dalla Cassazione di Palermo (1480), che vuol vedere nel Corpo dei piloti una società civile, appare attraverso le semplici considerazioni che quest'ultima non è un ente collettivo con patrimonio e responsabilità separati da quelli dei suoi componenti (persona giuridica) (1481), mentre il primo lo è (1482), e che questo compie atti commerciali (1483), mentre quella esplica un'attività puramente civile. Poteva la Corte omettere di far richiamo all'art. 31 del regol. del 1895, sia perchè allora abrogato, sia perchè in esso era detto che non solo al capo, sottocapo, o ad un semplice pilota potevano appartenere le barche

(1478) In tal senso, BRUNETTI, *op. cit.*, II, pag. 357, nota.

(1479) I Corpi dei piloti nascono e muoiono per coazione statale (art. 1 reg., 192 c. m. m.). Le società civili originano da contratto (art. 1697 c. civ.) e possono estinguersi anche per la volontà o la morte di un socio (art. 1729, n. 5, 3). Ritenne giustamente il Tribunale di Milano (19 giugno 1913, *Mon. trib.*, 1913, p. 933 seg.) che detti corpi « si differenziano dalle società, per la fonte da cui promanano, in quanto non ripetono la loro origine da un contratto, ma da un atto della pubblica autorità che verifica le condizioni peculiari per l'ammissione dei vari membri, per le forme speciali e rigorose prestabilite alla loro attività, per il carattere di perpetuità che è insito nelle stesse e che discende dallo scopo della loro situazione, per il modo infine onde può cessare l'appartenenza al Corpo dei vari membri che concorrono a costituirlo, modo del tutto particolare ed affatto estraneo al concetto di società ».

(1480) Cassazione di Palermo, 3 novembre 1921, *Giur. italiana*, 1922, I, 1, 103; *Foro ital.*, 1922, I, 74; *Dir. mar.*, 1922, 410.

(1481) Secondo il futuro codice civ. (art. 565 del prog.) le società civili che si assoggettano a speciali forme di pubblicità, potranno acquistare la personalità giuridica.

(1482) Vedi retro, § 259 segg.

(1483) Come vedremo avanti.